

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COSTA

Presentata il 13 ottobre 1980

Istituzione dell'Università della provincia di Cuneo con sede in Cuneo, Savigliano e Mondovì

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di un rinnovamento delle e nelle strutture universitarie del Piemonte appare sentita da tutti.

I dati relativi all'Università di Torino si manifestano significativi laddove si consideri che le strutture universitarie del capoluogo regionale, sufficiente per 12.000 studenti, devono sopportare il peso di 49 mila iscritti, che l'edificio delle facoltà umanistiche, nato per 4-5.000 studenti, è praticamente inagibile dovendo ormai ospitare quasi 20.000 studenti.

Il Consiglio regionale del Piemonte, nel 1974, ha riconosciuto l'esigenza che siano sviluppate le strutture universitarie della regione al fine di ampliare, in modo anche consistente, l'aliquota della popolazione che accede alla formazione universitaria nonché di favorire diffuse ed estese relazioni fra formazione e produzione culturale dell'Università ed i problemi socio-economici regionali. A questi due importanti e già di per sé decisivi argomenti

(richiamati nel piano di sviluppo regionale 1976-1980 predisposto dalla giunta regionale) si aggiunge quello, sopra indicato, di addivenire ad una salutare riduzione degli studenti iscritti all'Ateneo torinese al fine di migliorare qualitativamente la preparazione degli stessi.

Il piano di sviluppo dei corsi universitari in Piemonte richiamandosi agli studi, sull'argomento, dell'IRES orientava l'attenzione dei pubblici poteri sulla necessità di addivenire alla introduzione di tre centri universitari fuori dell'area urbana e dalla cintura torinese collocando detti centri rispettivamente a Novara, ad Alessandria ed in Provincia di Cuneo, mentre si ipotizzava — al fine di salvaguardare le condizioni in efficienza interna dell'eventuale università torinese — la necessità di procedere alla sua articolazione in due istituzioni universitarie complete.

La sequenza, definita ottimale, di introduzione dei centri universitari contempla-

va, per il 1976, l'introduzione dei centri di Novara e di Alessandria rinviando al 1982 l'introduzione del centro di Savigliano.

Una molteplicità di cause hanno peraltro enormemente ritardato la realizzazione dell'ipotesi programmatica per cui neppure l'anno che si avvia a finire ha minimamente concretizzato la prevista ed auspicata realizzazione dei centri universitari di Novara ed Alessandria. Peraltro si sono determinate, anche, alcune altre situazioni, od ipotesi di sviluppi, che possono avere - in parte - modificato le esigenze più immediate inducendo ad una revisione dei programmi.

Innanzitutto si è andata accentuando la necessità di articolare in due istituzioni l'università di Torino per cui l'ipotesi di una università in una fascia (sud?) della città appare prendere più consistenza in considerazione che dei 49.000 iscritti all'università di Torino ben 34.000 sono torinesi o della prima cintura; in secondo luogo la situazione, già preoccupante, socio-economica dell'area monregalese (100 mila abitanti) non ha subito miglioramenti ed anzi - proprio negli ultimi cinque anni - ha dovuto sopportare un inasprimento della crisi soprattutto nei centri inferiori ai 5.000 abitanti (il 75 per cento della popolazione); in terzo luogo un insediamento universitario nelle province di Savona e di Imperia si va sempre più allontanando nel tempo fino a farsi mera congettura.

Ne consegue la prospettiva di un insediamento, che dovrebbe essere rapido, ed utile sia sotto il profilo scolastico che sotto quello sociale, da effettuarsi in provincia di Cuneo e che dovrebbe localizzarsi, oltreché nel capoluogo, in parte nell'area di Savigliano, cioè nel baricentro dell'area Saluzzo-Savigliano-Fossano, ed in parte nell'area monregalese.

Circa l'opportunità di addivenire alla localizzazione delle sedi nel centro, oltreché di Savigliano, anche di Mondovì si richiamano non soltanto le ragioni socio-economiche prima prospettate (che appaiono di comune conoscenza tanto che hanno in-

dotto la regione a definire il Monregalese area economicamente debole) ma anche una molteplicità di fattori non trascurabili soprattutto in relazione alla semplificazione dell'attività di impianto ed insediamento di una o più facoltà universitarie.

a) Il centro di Mondovì è dotato di attrezzature scolastiche secondarie, superiori ed inferiori, quantitativamente e qualitativamente eccellenti (liceo classico, liceo linguistico, istituto magistrale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico per ragionieri, istituto professionale per il commercio, istituto professionale dell'industria e l'artigianato, istituto industriale per periti, istituto professionale alberghiero, istituto professionale per l'agricoltura.

b) Il monregalese ha saputo mantenere inalterate, attraverso gli anni, le tradizioni culturali proprie della zona e che affondano le radici nei secoli scorsi quando la città di Mondovì fu per lunghi anni sede universitaria mentre gli attuali corsi universitari estivi di diritto interregionale comparato (organizzati dall'università di Strasburgo) richiamano numerosi studenti specie stranieri per lezioni di alto livello.

c) La città di Mondovì dispone di infrastrutture scolastiche, e può facilmente reperire immobili idonei ad una adeguata - e forse definitiva - sistemazione delle aule ed in genere delle strutture universitarie e particolarmente di determinati corsi.

La costituzione dell'università della provincia di Cuneo ha poi, anche, la funzione di riequilibrare, in favore della stessa area provinciale, l'intervento dello Stato per molti altri versi, nel passato e tutt'ora, carente nei confronti della terra e delle popolazioni del cuneese: funzione riequilibratrice che potrà realizzarsi mediante l'innesco di un processo di rivitalizzazione della vita culturale della provincia idoneo a creare le premesse per un decollo, anche economico, della provincia dove tradizioni e cultura hanno spesso lottato, per affermarsi e per vivere, con difficoltà ambien-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tali non indifferenti ed in molteplici casi con situazioni di autentica miseria materiale.

Ci si rende perfettamente conto che la presente proposta di legge pur corrispondente ad una situazione reale e concreta del Piemonte-sud ed in particolare della provincia di Cuneo potrà, inizialmente, soltanto aprire una discussione capace di

mettere in luce ulteriormente gli aspetti salienti del problema evidenziandone la problematica e denunciandone gli scompensi, ciononostante appare giustificata la speranza — e con questa la prospettiva — di addivenire a risultati rilevanti sia sotto il profilo normativo che sotto quello culturale, sociale economico e, quel che più conta, umano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita l'Università statale della provincia di Cuneo con sede in Cuneo, Savigliano e Mondovì, compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche.

ART. 2.

L'università statale della provincia di Cuneo deve essere organizzata secondo le impostazioni ed i contenuti anticipatori della riforma degli studi superiori seguendo fra l'altro il criterio dipartimentale e si articola nei seguenti corsi di laurea:

- a) lingue e letterature straniere;
- b) ingegneria per la programmazione industriale, l'economia e la gestione delle aziende;
- c) giurisprudenza;
- d) medicina e chirurgia;
- e) scienze politiche;
- f) scienze dell'amministrazione.

ART. 3.

L'università della provincia di Cuneo deve, costituendo il proprio ordinamento, disporre che i contenuti complessivi, relativi ai corsi di laurea attivati nelle sedi di Cuneo, di Savigliano e Mondovì, non risultino fra loro concorrenziali, anche in relazione agli sbocchi professionali degli studenti.

ART. 4.

È istituito con decreto del Presidente della Repubblica, fino all'emanazione della legge di riforma generale dell'ordinamento

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

universitario, il comitato di gestione dell'università della provincia di Cuneo.

Il comitato è così composto:

1) cinque membri eletti dal consiglio regionale del Piemonte, garantendo la presenza delle minoranze, nonché di un membro eletto dal consiglio regionale della Liguria;

2) tre membri eletti dal consiglio provinciale di Cuneo garantendo la presenza delle minoranze, un membro eletto dal consiglio provinciale di Imperia, un membro eletto dal consiglio provinciale di Savona, tre membri eletti rispettivamente dai consigli comunali di Cuneo, Savigliano e Mondovì;

3) due docenti per ciascun corso di laurea;

4) tre rappresentanti eletti dal personale non docente dell'università;

5) cinque membri eletti dagli studenti allorché funzioneranno i corsi di laurea;

6) quattro membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative;

7) tre membri designati dalle organizzazioni produttive di categoria.

ART. 5.

Il Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge attua la gestione ordinaria e provvede in modo particolare a:

1) formulare proposte al consiglio regionale per la localizzazione dell'università e per l'approntamento delle strutture necessarie;

2) formulare proposte al Ministero della pubblica istruzione per lo statuto e per il piano di attuazione dell'università;

3) esercitare le funzioni attribuite dalla norma in vigore ai consigli di amministrazione delle università.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione sulla base delle proposte elaborate dal comitato di gestione di cui all'articolo 4 della presente legge, sentito il consiglio regionale del Piemonte, emana lo statuto dell'università della provincia di Cuneo entro 180 giorni dall'insediamento del comitato stesso.

ART. 7.

Alle spese di funzionamento e di impianto del comitato di gestione di cui all'articolo 4, e dell'università della provincia di Cuneo, si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 22 luglio 1967, n. 641, e con gli stanziamenti previsti dal capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1980 e successivi.